

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

86° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1999

Presidenza del presidente OSSICINI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3399) *PAGANO ed altri: Disposizioni sui ricercatori universitari*

(3477) *MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

(3554) *BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori*

(3644) *CÒ ed altri: Provvedimento per la docenza universitaria*

(3672) *RIPAMONTI e CORTIANA: Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

– e *petizione n. 530 ad essi attinente*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2, 3, 46

LORENZI (*Lega Nord-per la Padania indep.*) . . . . . 3, 46

MASULLO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), *relatore alla Commissione*. . . . . 46

*I lavori hanno inizio alle ore 15,40.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(3399) PAGANO ed altri: Disposizioni sui ricercatori universitari**

**(3477) MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari**

**(3554) BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori**

**(3644) CÒ ed altri: Provvedimento per la docenza universitaria**

**(3672) RIPAMONTI e CORTIANA: Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari**

**- e petizione n. 530 ad essi attinente**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3399, 3477, 3554, 3644 e 3672, e della petizione n. 530 ad essi attinente.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 17 febbraio scorso.

Onorevoli colleghi, nella giornata di ieri ho contattato il Ministero del tesoro, nella persona del dottor Monorchio. Infatti, come ricorderete, la 5<sup>a</sup> Commissione, per l'espressione del parere, ha chiesto la relazione tecnica al Governo. A quanto mi consta, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha già adempiuto ai passi procedurali di propria competenza, confermando che a suo giudizio il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. Spetta ora al Ministero del tesoro esprimere il proprio orientamento e trasmetterlo al Senato tramite il Ministro per i rapporti con il Parlamento. A tal fine ho scritto al ministro Folloni, invitandolo a compiere gli atti procedurali di sua competenza nel più breve tempo possibile. Ad ogni modo, finora non ho avuto risposta e il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente non è pervenuto.

Ho parlato anche con il presidente della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, senatore Villone, facendogli presente l'esigenza che il parere fosse espresso per le ore 15 di oggi in considerazione della nostra intenzione di esaminare il provvedimento nella seduta odierna. Mi è stata data assicurazione che il parere sarebbe stato trasmesso, ma così non è stato.

Posso pertanto affermare che questa Commissione non ha alcuna responsabilità per il fatto che non può procedere all'esame dei disegni di legge; la paralisi dei lavori è dovuta unicamente alla mancanza dei pareri richiesti. Al contrario, la Commissione, in tutte le sue componenti, ha

sempre dimostrato, e continua a dimostrare, il suo assiduo impegno. Le mie proteste sono state verbalizzate e il mio impegno è indubbio. Ho contattato personalmente le Commissioni chiamate ad esprimere il parere, ma a questo punto sono costretto a rinviare l'esame dei disegni di legge alla prossima settimana.

LORENZI. Signor Presidente, come ho detto questa mattina in sede di Comitato ristretto, non si può far finta di nulla. I nostri emendamenti non sono stati posti in discussione, ma è necessario che essi siano almeno pubblicati: l'opinione pubblica è interessata, per cui chiedo che gli emendamenti presentati entro il termine, che era stato fissato per il 26 gennaio scorso, siano pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna in modo da dimostrare il nostro impegno e il nostro lavoro.

PRESIDENTE. Senza dubbio, senatore Lorenzi. Visto che è mio compito agire in questo senso, dispongo che gli emendamenti vengano pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta odierna, in modo che l'opinione pubblica possa vedere come i senatori si sono impegnati nel lavoro su questi disegni di legge. Purtroppo, non possiamo esaminare e discutere questi emendamenti perchè non abbiamo i pareri delle Commissioni competenti. Ne do comunque lettura:

#### Art. 1.

*All'emendamento 1.55, aggiungere infine il seguente comma:*

«1-bis. I professori associati con 10 anni di anzianità di servizio nel corrispondente ruolo sono immessi nel ruolo dei professori straordinari con i diritti e i doveri che attualmente tale ruolo prevede per legge».

1.55/1

TONIOLLI

*All'emendamento 1.55, aggiungere infine i seguenti commi:*

«1-bis. È indetta una sessione straordinaria dei giudizi di idoneità alla quale possono partecipare esclusivamente i medici ricercatori confermati, già titolari di contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, erano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, n. 3), del medesimo decreto e svolgevano attività di assistenza e cura presso cliniche e policlinici universitari e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano in servizio alle dipendenze dell'università con qualifica diversa da quella di professore associato od ordinario.

1-ter. I candidati che avranno conseguito il giudizio di idoneità nella sessione straordinaria di cui al comma 1-bis saranno inquadrati nel ruolo

dei professori universitari di seconda fascia, con effetto dall'anno accademico 1984-1985 ai fini giuridici e dalla data dell'effettiva presa di servizio ai fini economici.

1-*quater*. Le commissioni giudicatrici saranno formate con lo stesso criterio che ha presieduto le commissioni designate relativamente alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato».

1.55/2

TONIOLLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari, è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, previo superamento di una prova d'idoneità scientifica e didattica bandita su base locale, per ciascun settore scientifico-disciplinare, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana nelle università per stranieri di Perugia e di Siena, stabilizzati dall'articolo 7 della legge n. 204 del 1992, il personale tecnico laureato assunto ai sensi dell'articolo 19 del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Università così come integrato dal comma 9-*bis* in data 17 luglio 1997 e i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, compresi quelli assunti successivamente al 1° agosto 1980, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge. La prova d'idoneità è per titoli basati su:

a) titoli rappresentati da contributi di ricerca originali e comprovati;

b) attività didattica svolta in corsi ufficiali d'insegnamento attestati dalle Università, nonché una specifica prova didattica».

1.55 (Nuovo testo)

ASCIUTTI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori» *con le altre:* «nel ruolo unico dei professori universitari, la fascia bis-Professor».

1.1

LORENZI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «nel ruolo dei professori universitari» *con le seguenti:* «nel ruolo unico dei professori universitari».

1.38

Cò, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «nel ruolo dei professori» *con le seguenti:* «nel ruolo unico dei professori universitari».

1.30

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

*Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».*

1.12 RONCONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».*

1.72 NAVA, BRUNO GANERI

*Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».*

1.73 BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».*

1.96 TONIOLLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».*

1.109 BERGONZI

*Al comma 1, dopo le parole: «è istituita nel ruolo» aggiungere la parola: «unico».*

1.32 RIPAMONTI, CORTIANA

*Al comma 1, dopo le parole: «nel ruolo» aggiungere la seguente: «unico».*

1.21 MANIS

*Al comma 1, dopo le parole: «sono inquadrati, a domanda,», aggiungere le seguenti: «conservando l'anzianità pregressa e il trattamento economico in godimento».*

1.46 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'emendamento 1.54, dopo le parole: «successivamente al 1° agosto 1980, purché» inserire le seguenti: «in quest'ultimo caso».*

1.54/1 RONCONI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «i ricercatori e gli assistenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento nonché i tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980, purché abbiano ottenuto l'immissione in ruolo a seguito del superamento di un concorso bandito ed espletato secondo le procedure previste dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255».*

1.54

PAGANO

*Al comma 1, sostituire le parole: «i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento» con le altre: «i ricercatori e le categorie di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 341 del 1990, nonché i tecnici laureati che dal 1990 sono incaricati di insegnamenti sui corsi di laurea e/o di diploma universitario».*

1.2

LORENZI

*In subordine all'emendamento 1.55, al comma 1, sostituire le parole: «i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento» con le altre: «i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».*

1.56

ASCIUTTI

*Al comma 1, dopo le parole: «a domanda, i ricercatori » inserire le seguenti: «confermati da almeno sette anni».*

1.87

PASSIGLI

*Al comma 1, dopo le parole: «a domanda, i ricercatori » inserire le seguenti: «confermati da almeno cinque anni».*

1.88

PASSIGLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli assistenti del ruolo ad esaurimento».*

1.86

RESCAGLIO, ROBOL

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli assistenti del ruolo ad esaurimento».*

1.89

PASSIGLI

*Al comma 1, dopo le parole: «i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento», aggiungere le seguenti: «ed i tecnici laureati di cui all'articolo 16 della legge n. 341 del 1990».*

1.64

NAVA

*Al comma 1, dopo le parole: «del ruolo ad esaurimento» aggiungere le seguenti: «, nonché i tecnici laureati ex articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,».*

1.20

MANIS

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le domande di nuovo inquadramento devono essere presentate agli atenei e da queste re-  
cepite entro il 31 ottobre 2000».*

1.48

MONTICONE

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

1.22

MANIS

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

1.3

LORENZI

*Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le se-  
guenti: «dei professori universitari».*

1.47

MONTICONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le se-  
guenti: «di prima e seconda fascia. L'accesso alla carriera scientifica av-  
viene tramite posizioni non ruolizzate che possono essere ricoperte per  
non più di otto anni complessivi».*

1.90

PASSIGLI

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad eccezione dei concorsi riservati per ricercatore di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 19 gennaio 1999, n. 4».*

1.83

MONTICONE, RESCAGLIO, ROBOL

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ai professori ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per i professori ordinari e associati in materia di stato giuridico; in materia di trattamento economico si applicano le norme vigenti per i ricercatori».

1.33

RIPAMONTI, CORTIANA

*Al comma 3, sostituire le parole: «Ai professori ricercatori» con le seguenti: «Ai bis-Professors».*

1.4

LORENZI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori. Ai professori ricercatori, all'atto della loro immissione nella terza fascia del ruolo dei professori, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza l'attività effettivamente prestata nelle università. Ai fini della carriera è riconosciuta per intero l'attività effettivamente prestata nelle università nel ruolo ad esaurimento dei ricercatori e per i due terzi quella effettivamente prestata in una delle figure previste dall'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28».*

1.39 (Nuovo testo)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori. Ai professori ricercatori, all'atto della loro immissione nella terza fascia del ruolo dei professori, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza l'attività effettivamente prestata nelle università. Ai fini della carriera è riconosciuta per intero l'attività effettivamente prestata nelle università nel ruolo ad esaurimento dei ricercatori e per i due terzi quella effettivamente prestata in una delle figure previste dall'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28».*

1.23 (Nuovo testo)

MANIS



*Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».*

1.31

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

*Al comma 3, sostituire le parole: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».*

1.14

RONCONI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».*

1.71

NAVA, BRUNO GANERI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».*

1.74

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».*

1.97

TONIOLLI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».*

1.110

BERGONZI

*Al comma 3, sostituire le parole: «nonché quelle vigenti per i ricercatori in materia di trattamento economico» con le seguenti: «nonché quelle attualmente vigenti in materia di trattamento economico per i ricercatori con carichi didattici retribuiti, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 341 del 1990».*

1.5

LORENZI

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il servizio prestatato in precedenza quali ricercatori o assistenti di ruolo è computato per intero ai fini giuridici ed economici nel nuovo ruolo».*

1.49 MONTICONE

*Sopprimere il comma 4.*

1.40 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere il comma 4.*

1.13 RONCONI

*Sopprimere il comma 4.*

1.24 MANIS

*Sopprimere il comma 4.*

1.70 NAVA

*Sopprimere il comma 4.*

1.75 BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Sopprimere il comma 4.*

1.98 TONIOLLI

*Sopprimere il comma 4.*

1.111 BERGONZI

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. L'assimilazione del nuovo stato giuridico dei professori ricercatori di terza fascia a quello dei docenti di prima e seconda fascia comporta, per la regolamentazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, l'applicazione delle disposizioni già in vigore per i docenti ordinari ed associati.

*4-bis.* Tutti i professori di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo, fanno parte a pieno titolo e partecipano alle deliberazioni nel consiglio di amministrazione di ateneo, nei consigli di facoltà, di dipartimento, dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione.

4-ter. Tutti i professori possono inoltre essere chiamati a far parte dei collegi dei docenti dei dottorati di ricerca e possono dirigere centri, laboratori e servizi strumentali all'attività di didattica e di ricerca e coordinare gruppi di ricerca nazionali e locali».

1.34

RIPAMONTI, CORTIANA

*Al comma 4, sostituire le parole: «professori ricercatori» con le seguenti: «bis-Professors».*

1.6

LORENZI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «di specializzazione».*

1.91

PASSIGLI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «o di dottorato di ricerca».*

1.92

PASSIGLI

*In subordine all'emendamento 1.75, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «I ricercatori universitari che, nei tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, siano stati titolari per affidamento di un insegnamento presso un corso di laurea, di diploma universitario, di specializzazione o di dottorato di ricerca, vengono stabilizzati, a domanda, nella titolarità relativa al predetto insegnamento».*

1.76

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Sostituire i commi 5, 6 e 7 con il seguente:*

«5. È rimessa alle università, nell'ambito della loro autonomia statutaria, la disciplina delle forme di partecipazione dei professori ricercatori agli organi degli atenei e il riconoscimento dei loro diritti in ordine all'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche».

1.84

RESCAGLIO, ROBOL

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca; non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».

1.35

RIPAMONTI, CORTIANA

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I professori ricercatori sono componenti di tutti gli organi accademici alla pari dei professori ordinari e dei professori associati».

1.77

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Al comma 5, sostituire le parole: «I professori ricercatori» con le seguenti: «I bis-Professors».*

1.7

LORENZI

*Al comma 5, sostituire le parole: «sono componenti degli organi accademici» con le seguenti: «sono componenti del consiglio di facoltà e di tutti gli organi accademici».*

1.57

ASCIUTTI

*Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati. Tale principio si applica anche ai professori associati nei confronti dei professori ordinari».*

1.69

NAVA, BRUNO GANERI

*Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».*

1.41

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».*

1.15

RONCONI

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».*

1.25

MANIS

*In subordine all'emendamento 1.77, al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».*

1.78 BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».*

1.99 TONIOLLI

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».*

1.112 BERGONZI

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «partecipano a tutte le votazioni tranne quelle relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».*

1.8 LORENZI

*Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «non partecipano», aggiungere le seguenti: «, salvo diverse disposizioni degli statuti,».*

1.58 ASCIUTTI

*Sopprimere il comma 6.*

1.36 RIPAMONTI, CORTIANA

*Sopprimere il comma 6.*

1.67 NAVA

*Sopprimere il comma 6.*

1.79 BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Sopprimere il comma 6.*

1.93 PASSIGLI

*Sopprimere il comma 6.*

1.100

TONIOLLI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, gli statuti prevedono che gli stessi siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori del caso di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

1.16

RONCONI

*In subordine all'emendamento 1.67, sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, gli statuti prevedono che gli stessi siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori del caso di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

1.68

NAVA

*In subordine all'emendamento 1.79, sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, gli statuti prevedono che gli stessi siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori del caso di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispon-

dente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

1.80

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, gli statuti prevedono che gli stessi siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori del caso di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

1.113

BERGONZI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce del ruolo unico dei professori universitari, nonché da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

1.26

MANIS

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce, nonché da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

1.42 (Nuovo testo)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli statuti dei singoli atenei, nella loro autonomia, prevedono che i consigli di facoltà siano costituiti in maniera paritaria dalle tre fasce di professori e da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento e ne determinano le modalità».

1.50

MONTICONE

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli statuti prevedono che ai consigli di facoltà partecipi una rappresentanza dei ricercatori del ruolo ad esaurimento.».

1.59

ASCIUTTI

*Al comma 6, sostituire le parole: «professori ricercatori» con le seguenti: «bis-Professors».*

1.9

LORENZI

*In subordine all'emendamento 1.93, al comma 6, dopo le parole: «ai componenti di una» inserire le seguenti: «o di entrambe ».*

1.94

PASSIGLI

*In subordine all'emendamento 1.93, al comma 6, sostituire le parole: «che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce » con le seguenti: «che nei consigli di facoltà essi abbiano rappresentanza paritaria alla meno numerosa delle altre due fasce».*

1.95

PASSIGLI

*Al comma 7, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «professori ricercatori» con le seguenti: «bis-Professors».*

1.10

LORENZI

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «ad eccezione di quello passivo per le cariche di», aggiungere le seguenti: «direttore di dipartimento, di».*

1.60

ASCIUTTI

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere la parola: «centri,».*

1.61

ASCIUTTI

*Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e la responsabilità di progetti di ricerca nazionali».*

1.104

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA



*Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e la responsabilità di progetti di ricerca nazionali».*

1.105

MANIS

*Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: «A modifica dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori ricercatori della facoltà di medicina, nell'ambito dell'equiparazione ai ruoli del Servizio sanitario nazionale, assumono gli stessi diritti e doveri dei professori associati.».*

1.62

ASCIUTTI

*Al comma 8, sostituire le parole: «le disposizioni ivi previste per i ricercatori» con le seguenti: «le modalità previste per i professori associati».*

1.37

RIPAMONTI, CORTIANA

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».*

1.43

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».*

1.17

RONCONI

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».*

1.27

MANIS

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».*

1.81

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».*

1.101

TONIOLLI

*Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei concorsi universitari di I e II fascia i concorrenti che siano già professori universitari sono esonerati dalla prova didattica.».*

1.63

ASCIUTTI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo n. 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.29

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia bis-Professor"; al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole "e alla fascia bis-Professor"».

1.11

LORENZI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole "e alla fascia dei professori ricercatori"».

1.53

MONTICONE

*Conseguentemente all'emendamento 1.43, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo n. 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.45

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Conseguentemente all'emendamento 1.17, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo n. 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.19

RONCONI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo n. 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.66

NAVA

*Conseguentemente all'emendamento 1.27, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.107

MANIS

*Conseguentemente all'emendamento 1.81, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.85

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Conseguentemente all'emendamento 1.101, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte

le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.108

TONIOLLI

*Conseguentemente all'emendamento 1.27, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il n. 1) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "1) posti di professore ricercatore, è effettuata anche una prova didattica, nonché la discussione dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività didattiche e i servizi prestatati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui è richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attività medica assistenziale svolta;"».

1.106

MANIS

*Conseguentemente all'emendamento 1.43, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il primo periodo del n. 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario"».

1.44

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Conseguentemente all'emendamento 1.17, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il primo periodo del n. 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario"».

1.18

RONCONI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il primo periodo del n. 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario"».

1.65

NAVA

*Consequentemente all'emendamento 1.27, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il primo periodo del n.1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha chiesto il bando ha nominato un professore ricercatore, da due professori ordinari, un professore associato e un professore ricercatore se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un professore ricercatore se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario"».

1.28

MANIS

*Consequentemente all'emendamento 1.81, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il primo periodo del n.1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha chiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario"».

1.82

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Conseguentemente all'emendamento 1.101, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il primo periodo del n.1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha chiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario"».

1.102

TONIOLLI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le nomine dei professori universitari risultati idonei nelle procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, hanno validità dall'inizio dell'anno accademico o del semestre immediatamente successivo».

1.51

MONTICONE

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Nelle procedure di reclutamento per le fasce di associati o di ordinari, a coloro che provengono da posti di ruolo non viene più richiesto il periodo di straordinariato ai fini della conferma in ruolo».

1.52

MONTICONE

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) professori universitari appartenenti alla fascia degli ordinari e degli associati, anche a tempo pieno, in aggiunta all'insegnamento d'obbligo, ricercatori confermati, del medesimo settore scientifico o di settori affini, previo nulla osta dei consigli di facoltà";

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) presso gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle forze armate è istituito il ruolo dei ricercatori universitari il cui organico è determinato in dieci unità così ripartite: sette presso l'Accademia navale, due presso l'Istituto idrografico della marina e una presso l'Accademia aeronautica. I posti in organico dei ricercatori sono individuati utilizzando le vacanze or-

ganiche esistenti nel ruolo dei professori universitari delle Accademie e degli Istituti superiori di formazione degli ufficiali attraverso l'adeguamento tecnico delle esigenze organiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1997 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali dei commissari di leva, dei professori, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa. La copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore sarà disciplinata con regolamento da adottarsi da parte del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"».

1.103

UCCHIELLI

## Art. 2.

*Sopprimere l'articolo.*

2.6

MONTICONE

*Sopprimere l'articolo.*

2.8

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. Tra gli *standard* e i parametri per la ripartizione del fondo di riequilibrio, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono considerate altresì le priorità che gli atenei riservano, nell'impiego delle risorse, alla concessione di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché al reclutamento dei professori ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, al fine di conseguire una equilibrata composizione del ruolo».

2.11

MONTICONE, RESCAGLIO, ROBOL

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. Gli atenei programmano l'impiego delle risorse per il personale al fine di conseguire un'equilibrata composizione dei posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonché degli assegni di ricerca».

2.3

LOMBARDI SATRIANI, DONISE, BRUNO GANERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, programmano in maniera equilibrata i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonchè gli assegni di ricerca».

2.5 (Nuovo testo)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, programmano in modo equilibrato i posti delle tre fasce del ruolo unico dei professori, nonchè gli assegni di ricerca».

2.2

MANIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonchè gli assegni di ricerca».

2.4

RIPAMONTI, CORTIANA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonchè gli assegni di ricerca».

2.1

RONCONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonchè gli assegni di ricerca».

2.7

NAVA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonchè gli assegni di ricerca».

2.10

TONIOLLI



*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonché gli assegni di ricerca».

2.12

BERGONZI

*In subordine all'emendamento 2.8, sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonché gli assegni di ricerca».

2.9

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. A parziale modifica dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il servizio maturato nelle fasce immediatamente inferiori dei ruoli della docenza universitaria viene riconosciuto per intero all'atto della nomina a professore di I fascia e/o della conferma nel ruolo di II fascia».

2.0.1

ASCIUTTI

Art. 3.

*Sopprimere l'articolo.*

3.7

ASCIUTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. All'articolo 16, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) nel senato accademico è assicurata la presenza almeno di un rappresentante delle facoltà ovvero di altre strutture istituite nell'ateneo anche in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di autonomia didattica";

b) alla lettera d) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nelle medesime norme non è ricompresa la disciplina della partecipazione agli or-

gani, dell'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e della relativa determinazione di situazioni di incompatibilità derivanti dall'opzione per il tempo pieno o definito ovvero dal collocamento in aspettativa o fuori ruolo di cui agli articoli 11, 13 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni"».

3.9

RESCAGLIO, ROBOL

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca e la responsabilità di progetti nazionali di ricerca».

3.3 (Nuovo testo)

MANIS

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.1

LORENZI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.4

LOMBARDI SATRIANI, DONISE

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca e la responsabilità di progetti nazionali di ricerca».

3.5 (Nuovo testo)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.2

RONCONI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.6

MONTICONE

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.8

NAVA, BRUNO GANERI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.11

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.10

TONIOLLI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.12

BERGONZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ....

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le università devono adeguare i propri statuti alla nuova normativa.

2. Sono abrogati il quarto comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, limitatamente alle parole da "il limite massimo" fino a "200 ore"».

3.0.19

RIPAMONTI, CORTIANA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime a tempo pieno».

3.0.6

RONCONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di corso di laurea, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.14

LOMBARDI SATRIANI, DONISE, BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, com-

ponente del senato accademico e del consiglio di amministrazione è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.27

MONTICONE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.20

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.7

MANIS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.32

NAVA, BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.38

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.43

TONIOLLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.48

RIPAMONTI, CORTIANA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, è riser-

vato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.58

BERGONZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.54

RONCONI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.21

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.33

NAVA, BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.39

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.44

TONIOLLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.49

RIPAMONTI, CORTIANA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno assegnare loro, sentiti



gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico nel quale vengono nominati».

3.0.15

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in corso d'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.8

MANIS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in corso d'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.59

BERGONZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.55

RONCONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.22

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.16

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono esentati dallo svolgimento del periodo di prova».

3.0.9

MANIS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.1

LORENZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.34

NAVA, BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.40

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.45

TONIOLLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.60

BERGONZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.56

RONCONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

«1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.17

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.23

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, le modalità di partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimangono quelle previste dagli statuti».

3.0.10

MANIS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.2

LORENZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.35

NAVA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.41

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.46

TONIOLLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.50

RIPAMONTI, CORTIANA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.61

BERGONZI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. Fino al compimento delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la composizione dei consigli di facoltà e la partecipazione dei ricercatori agli organi accademici della didattica e del coordinamento della ricerca rimangono quelle previste dagli attuali statuti».

3.0.28

MONTICONE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.57

RONCONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.24

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.18

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.11

MANIS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.36

NAVA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.42

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.47

TONIOLLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.51

RIPAMONTI, CORTIANA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.62

BERGONZI



*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. I dipendenti dello Stato, con almeno 15 anni di servizio presso l'Amministrazione statale e titolari di cattedra Jean Monnet in diritto comunitario dell'ambiente o diritto delle Comunità europee per il patrimonio culturale ed ambientale, possono, a domanda, prestare l'attività di docenza presso l'università, come figure ad esaurimento, acquisendo lo stato giuridico di professore universitario di prima fascia e mantenendo il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il passaggio di carriera.

3. Per il posto resosi vacante si applica la disciplina prevista per il collocamento fuori ruolo».

3.0.4

CASTELLANI Perluigi, LUBRANO DI RICCO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. Le università, a domanda degli interessati, nominano i titolari delle cattedre europee Jean Monnet di diritto comunitario professori a contratto a tempo indeterminato, per gli insegnamenti di cui sono o sono stati titolari.

2. I professori, nominati a contratto ai sensi del comma 1 e dipendenti di Amministrazioni pubbliche, vengono, a domanda, collocati fuori ruolo.

3. Resta salva la possibilità da parte delle università di esercitare, nei confronti dei docenti di cui al comma 1, la facoltà di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1997.

4. Per il posto resosi vacante, in seguito alla chiamata di cui al decreto di cui al comma 3, si applica la disciplina prevista per il collocamento fuori ruolo.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per il passaggio di carriera, restando il trattamento economico a carico dell'Amministrazione di provenienza».

3.0.5

CASTELLANI Pierluigi, LUBRANO DI RICCO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 143, si interpreta nel senso che gli atenei possono anche prevedere che:

- a) le rappresentanze dei professori e dei ricercatori negli organi collegiali siano espressi attraverso elettorati attivi e passivi comuni;
- b) siano poste limitazioni nel cumulo di cariche accademiche».

3.0.12

MANIS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

*(Norma di interpretazione autentica)*

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 143, si interpreta nel senso che gli atenei possono anche prevedere che:

- a) le rappresentanze dei professori e dei ricercatori negli organi collegiali siano espressi attraverso elettorati attivi e passivi comuni;
- b) siano poste limitazioni nel cumulo di cariche accademiche».

3.0.25

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. Al comma 4 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso delle università sede di Policlinici a gestione diretta, si tiene conto anche dei trasferimenti erogati sui fondi regionali per la sanità"».

3.0.13

MANIS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. Al comma 4 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso delle università sede di Policlinici a gestione diretta, si tiene conto anche dei trasferimenti erogati sui fondi regionali per la sanità"».

3.0.26

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ...

1. Al comma 4 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso delle università sede di Policlinici a gestione diretta, si tiene conto anche dei trasferimenti erogati sui fondi regionali per la sanità"».

3.0.3

LORENZI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo:*

«Art. ...

1. Fermo restando il trattamento economico e la relativa progressione nel ruolo dei professori universitari di I fascia, lo stipendio dei professori di II fascia è pari al 90 per cento di quello spettante, a parità di posizione, ai professori di I fascia. Lo stipendio dei professori ricercatori appartenenti alla III fascia, a parità di posizione, è pari al 90% di quello spettante ai professori di II fascia.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

3.0.29

ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo:*

«Art. ...

1. È consentito l'inquadramento definitivo, secondo la procedura dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 50 sui requisiti di partecipazione ai giudizi d'idoneità a professore universitario di seconda fascia, di coloro che hanno superato favorevolmente il giudizio d'idoneità indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1989, essendo stati comunque ammessi a parteciparvi con riserva.

2. Nel caso d'inquadramento presso università diversa da quella di provenienza dell'idoneo, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce con proprio decreto il relativo budget».

3.0.30

ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo:*

«Art. ...

1. All'articolo 52, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunti i seguenti periodi: "Quest'ultima tornata è altresì estesa, previa riapertura dei termini, anche ai titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia svolgenti attività d'assistenza e cura oltre i limiti di contratto, ai medici interni (assistenti e aiuti) delle cliniche e dei policlinici universitari ed ai tecnici laureati, ancorché assunti in ruolo dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, purché abbiano maturato almeno un triennio di servizio alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 4 luglio 1989 ed abbiano svolto tre anni d'attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite e documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento del medesimo servizio. Sono comunque fatti salvi gli effetti favorevoli della partecipazione dei medesimi aventi diritto alla tornata dei giudizi idoneativi indetta con decreto ministeriale 4 luglio 1989"».

3.0.31

ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo:*

«Art. ...

1. Ai professori ricercatori, associati ed ordinari, in servizio alla data del 12 luglio 1995, sono riconosciuti, ai fini della ricostruzione della carriera, i servizi prestati in qualità di docenti nella scuola media secondaria, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Coloro i quali, a motivo dell'entrata in vigore del dispositivo della sentenza n. 305 del 7 luglio 1995 della Corte costituzionale, non hanno potuto fruire del riconoscimento di cui al comma 1 possono chiederlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi oneri gravano sui bilanci dell'università, con esclusione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel predisporre le disposizioni relative allo stato giuridico del personale universitario docente e dei ricercatori, detterà anche le norme relative al riconoscimento in carriera dei servizi pregressi».

3.0.37

NAVA, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo:*

«Art. ...

1. Tutti i componenti del consiglio di facoltà votano per l'elezione del preside».

3.0.52

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo:*

«Art. ...

1. Tutti i componenti del consiglio di facoltà votano per l'elezione del preside».

3.0.53

MANIS

*Sostituire il titolo di legge con il seguente: «Istituzione della fascia bis-Professor del ruolo unico dei professori universitari».*

Tit.1

LORENZI

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per le stesse ragioni di opportunità politica sarebbe bene che risultasse a verbale che – parlo naturalmente per il Gruppo politico cui appartengo – abbiamo la ferma volontà politica di portare avanti questo provvedimento, quali che siano le difficoltà che dovremo fronteggiare. Dico questo per evitare speculazioni politiche.

PRESIDENTE. Non è solo il suo Gruppo, senatore Masullo, a voler portare avanti questo provvedimento, ma tutti i Gruppi politici.

LORENZI. A questo punto siamo tutti tenuti a fare una dichiarazione come quella del relatore.

PRESIDENTE. Non c'è bisogno, dispongo che sia messo a verbale che tutti i Gruppi politici hanno chiesto di procedere all'esame del provvedimento.

LORENZI. No, signor Presidente, io chiedo che venga messo in discussione, ma vorrei che fosse bocciato. Il Parlamento deve poter parlare ed esprimersi liberamente per approvare o bocciare il provvedimento.

PRESIDENTE. Ovviamente non posso scrivere a verbale che tutti vogliono approvare il provvedimento, però posso dire che tutti vogliono esaminarlo. Non posso prefigurare l'esito della discussione.

LORENZI. Il nostro Gruppo politico è sempre stato a favore di una più ampia riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta ad una prossima seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,50.*



